



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 5 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.L.gs. 16.06.2017 n° 100

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,30, in sessione ordinaria , risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 D'ANGELO FILIPPA	SI		
2 PECORA SARA		SI	
3 DRAIA' ANTONINO	SI		
4 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
5 AUZZINO CARMELO		SI	
6 CAPUANO ENRICO	SI		
7 BONANNO LUCA VALERIO	SI		
8 TELARO GAETANA	SI		
9 BIUSO CARLO	SI		
10 CASTORO ANTONINO	SI		
11 BRUNO ANGELO	SI		
12 GRECO FILIPPA	SI		
	PRESENTI N° 10	ASSENTI N° 2	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea Varveri			

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.L.gs. 16.06.2017 n° 100

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017n. 100, questo Ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute individuando quelle da mantenere e quelle di cui procedere all'alienazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2017;

ATTESO CHE, ai sensi delle previgenti disposizioni di legge, occorre, comunque, procedere, alla rilevazione delle partecipazioni societarie di questo Ente alla data del 31/12/2020, al fine di poter deliberare la conferma o l' eventuale dismissione delle partecipazioni stesse.

PRESO ATTO CHE le attuali partecipazioni societarie di questo Ente sono quelle di seguito riportate e nello specifico:

NOME PARTECIPATA	C.F. PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.	STATO
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,36%	FALLIMENTO
A.T.I. di Enna	01282460862	2,46%	IN ATTIVITA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	IN ATTIVITA
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	IN ATTIVITA

SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	IN ATTIVITA
Asmel consortile soc. Cons. A r.l.	12236141003	0,2%	IN ATTIVITA

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	TRAMITE
Ambiente e tecnologia SRL	01220960866	100%	Srr per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n 6

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione cessione;

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 158/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.,

CONSIDERATO CHE le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMP 2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n.175/2016;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti prescrive: "Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone: “...Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

VISTO il parere n. 49 del 26-01-2021 a firma del Collegio dei Revisori.

per quanto sopra:

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100 e di seguito indicate:

NOME PARTECIPATA	C.F.	QUOTA PARTECIPATA	STATO
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,36%	FALLIMENTO
A.T.I. di Enna	01282460862	2,46%	IN ATTIVITA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	IN ATTIVITA
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	IN ATTIVITA

Asmel consortile soc. Cons. A r.l.	12236141003	0,2%	IN ATTIVITA
SRR Società per regolam. del serv. di gest. Rif.ATO n 6 Enna SOC. CONSORT. PER AZIONI	01201410865	5,14%	IN ATTIVITA

2. Di prendere atto della relazione Tecnica ALLEGATA quale parte integrante della presente delibera;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata in merito alle partecipazioni dirette prevede la dismissione della partecipazione “Asmel consortile soc. Cons. A r.l.” così come richiesto dal Collegio dei Revisori giusto parere n. 44 del 07/09/2020, a valere dal 2021;
4. Di pubblicare l’esito della ricognizione sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe – sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE - OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017N.100, alla data del 31/12/2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000,e dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Valguarnera C. li, 20/01/2021

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZARIO

f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

Il Presidente Scozzarella pone ai voti per alzata e seduta la proposta in oggetto con il seguente esito:

Presenti n. 10- Unanimità

La proposta risulta approvata da n° 10 Consiglieri presenti e votanti .

Mette poi ai voti per alzata e seduta l'immediata esecutività con il seguente esito :

Presenti n. 10- Unanimità

per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il **Presidente** proclama che

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

1) Di approvare la proposta concernente “ Approvazione ricognizione periodica delle partecipazione Pubbliche ex art. 20 D.L.gs. 16.06.2017 n° 100” , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to **Filippa D'Angelo**

IL PRESIDENTE
f.to **Geom. Enrico Scozzarella**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Andrea Varveri**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 12-02-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE